

Agenzia delle Entrate

UFFICIO RELAZIONI ESTERNE

Comunicato Stampa del 21/03/2007

Oggetto:

Proroga dei termini di realizzazione degli investimenti relativi al credito d'imposta per le aree svantaggiate

Testo:

L'Agenzia delle Entrate comunica che il credito d'imposta relativo ad investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2006 non puo' essere fruito in assenza di specifica autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Si rammenta, infatti, che l'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17) ha apportato modifiche al regime degli aiuti di cui agli articoli 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedendo che "per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti e' prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008".

Detta modifica proroga il termine finale per l'ultimazione degli investimenti agevolati, limitatamente a quelli per i quali il riconoscimento del credito d'imposta sia intervenuto nel corso del 2005 o nel corso del 2006.

L'applicazione della norma di cui al citato articolo 4, comma 4-bis, in conformita' al disposto dall'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Pertanto, la possibilita' di utilizzare il credito d'imposta per gli investimenti ultimati successivamente al 31 dicembre 2006 e' attualmente sospesa, in attesa che la Commissione europea ne valuti la compatibilita' con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato.